

Linguaggio giuridico, genere e precarietà.¹

Stefania Cavagnoli (università di Macerata), Elena Ioriatti Ferrari (università di Trento)

1. Introduzione

Il presente contributo, risultato di una riflessione congiunta fra una giurista ed una linguista, si pone l'obiettivo di illustrare la dimensione del linguaggio giuridico nell'ottica di un discorso rispettoso dei generi.

Dopo una breve introduzione diretta a descrivere il ruolo della linguistica e dei suoi strumenti relativamente al linguaggio giuridico, con l'individuazione di alcune direzioni di ricerca come la linguistica testuale, la pragmatica, la sociolinguistica e la lessicografia, si passerà all'analisi, sempre dal punto di vista linguistico, del linguaggio giuridico, presentando inoltre alcuni casi emblematici, scelti in quanto capaci di illustrare il percorso del diritto verso un adeguamento o meno della lingua alla situazione reale dell'agire giuridico.

Espressioni che denotano clausole generali quali "buon padre di famiglia", "destinazione del padre di famiglia", così come singoli concetti tali "figlio naturale, legittimo, riconosciuto", "tutore", "erede", comunicano immediatamente il deciso orientamento di genere del linguaggio alla realtà sociale e professionale italiana attuale. Diversamente, esistono espressioni che, nel panorama giuridico, hanno conosciuto un adeguamento a nuove realtà. Si pensi, ad esempio, all'espressione "patria potestà" poi sostituita da "potestà genitoriale", nell'ambito del diritto di famiglia.

In questo contesto, linguisti e giuristi sono chiamati a riflettere sul futuro della lingua giuridica, in quanto veicolo di realtà, anche al fine di sensibilizzare il legislatore futuro circa quale realtà si voglia veicolare con il linguaggio scelto nei testi giuridici.

2. Il linguaggio di genere: un approccio linguistico

La parola genere è un concetto grammaticale, che solitamente forma un sintagma con l'aggettivo grammaticale o lessicale. Mentre il primo sintagma è considerato stabile, perché non varia, il secondo è legato a più variabili, è mobile, flessivo, nel senso che si adegua al contesto e al sesso dei parlanti.

Il genere grammaticale ricopre la categoria del nome, che non varia (una mela è sempre femminile, può variare nel numero, due mele). Il genere contribuisce alla costruzione di un'identità, fisica e sociale. La sua funzione consiste nel classificare i nomi e di accordare gli elementi della frase (un elemento determina la forma degli altri elementi).

L'attribuzione di genere in italiano è arbitraria, con l'eccezione dei nomi di esseri animati, soprattutto di persona. A sostegno dell'arbitrarietà si veda l'attribuzione in altre lingue (il sole/die Sonne).

Il genere lessicale è considerato marcato o non marcato, dove per non marcato si considera, nella lingua italiana, il genere maschile, considerato il genere normativo. I criteri per l'attribuzione di marcatezza sono un'alta distribuzione, una struttura morfologica più semplice, e un maggior numero di membri appartenenti al suo paradigma. Di contro, la non marcatezza si definisce come meno frequente, più complessa e meno elaborata². Nella maggior parte dei lemmi, è il maschile che ha un uso prototipico, mentre il femminile lo è solo in pochi casi (casalinga, baby sitter).

2.1 Il genere come fenomeno sociale

¹ Pur nella comune riflessione, i punti 2 e 3 sono da attribuire a Stefania Cavagnoli, il punto 4 ad Elena Ioriatti Ferrari.

² Luraghi, Olita (2007), 31

Il passaggio dalla teoria linguistica alla prassi della lingua mette in evidenza la necessità di effettuare scelte di politica linguistica. Le strategie applicabili sono quella della neutralizzazione o quella della femminilizzazione. Nel primo caso si considera la non marcatezza come un criterio inclusivo (i cittadini come uso femminile e maschile), nel secondo si avvicina al maschile la versione femminile (i cittadini e le cittadine). Il problema della prassi applicativa, nella scelta della femminilizzazione, è l'asimmetria semantica che spesso si trova in italiano. (segretario/segretaria)

La parola "genere" è già entrata nel diritto positivo sostituendo la parola "sesso": non è solo la scelta di un termine che suona più "raffinato", ma è una scelta teorica ben precisa nella direzione della negazione della naturale differenza uomo/donna come fondamento antropologico dell'identità sessuale e della famiglia. È dunque una costruzione culturale, oltre che politica.

Già da questa affermazione si possono delineare alcune tematiche di discussione importanti, come la scelta, la contestualizzazione culturale e sociale, e quindi l'aspetto linguistico, che si intreccia fortemente con quello giuridico. Infatti esiste una forte relazione semantica fra la categoria linguistica di genere e la sua denotazione, che collega la realtà linguistica con quella extralinguistica, cioè il contesto culturale, sociale, economico in cui essa è inserita. In ciò è determinante il ruolo delle persone, donne e uomini, all'interno della società.

Quale può essere l'apporto di una linguista al discorso di genere legato al diritto?

Il linguaggio è l'oggetto di studio della linguistica. Già Coseriu, 1955-1956, 285-86, in Venier, 2008, 56, affermava: "L'oggetto della linguistica (scienza del linguaggio) può solo essere il linguaggio, in tutti i suoi aspetti. E il linguaggio si dà concretamente come attività, ossia come parlare. (...) Ancor più: solo perché si dà come attività si può studiare anche come prodotto"

Esistono diverse branche della linguistica che possono essere utili nell'analisi del linguaggio di genere, ma tre sembrano le più significative per l'approccio di chi parla: la linguistica testuale, la linguistica pragmatica e la sociolinguistica, tutte e tre branche della cosiddetta linguistica applicata.

1. Linguistica testuale: si occupa della struttura dei testi, e considera i testi come realizzazione del linguaggio. La linguistica testuale cerca di spiegare come parlante e ascoltatore possono comunicare attraverso testi: essa si occupa dell'analisi delle parti del testo (semantiche, sintattiche, lessicali), considera le possibili interpretazioni del testo da parte del lettore o dell'ascoltatore, del fruitore del testo, così come il contesto da cui tale interpretazione scaturisce. Il testo non è allora solo considerato un insieme di parole, ma un insieme di espressioni utilizzate in una comunicazione da due agenti (parlanti o scriventi) che vengono interpretate sulla base di un sapere posseduto, la cosiddetta enciclopedia. Ciò significa che nel testo emerge fortemente il sapere culturale, e disciplinare, che sta alla base della comunicazione e della comprensione fra parlanti. Sono le relazioni fra le frasi all'interno del contesto e fra parlante e ascoltatore ad essere materia degli studi della linguistica testuale.

Lo strumento della linguistica testuale si concretizza ulteriormente nelle classificazioni o tipologie testuali: esse si pongono l'obiettivo di creare una tipologia di testi, raggruppati in base alla loro funzione (o al contenuto), allo scopo che l'emittente del testo si propone di raggiungere con la sua espressione. Esistono diversi tipi di classificazioni, formulate a seconda delle esigenze dei destinatari.

2. La pragmatica studia la lingua in uso, quindi nel suo contesto e nella sua azione. "la pragmatica linguistica è (...) più in generale la disciplina che si occupa del potere azionale del linguaggio" (Venier, 2008, 11), soprattutto dalla prospettiva del parlante. "L'oggetto di studio della pragmatica linguistica sia il nostro "essere agiti" dalla lingua" (Venier 2008, 69); "il parlante traspare nel suo dire ed è da esso inscindibile: l'intenzionalità del suo dire si iscrive nella convenzionalità del sistema lingua a cui appartiene" (Venier 2008, 77). È proprio questo aspetto che permette alla pragmatica di essere uno strumento significativo nell'analisi del linguaggio giuridico; la convenzionalità è legata alla necessità che l'attività linguistica venga regolamentata, perché a sua

volta il linguaggio regola il fare, quindi anche l'attività giuridica³. Il testo, il discorso esiste se esiste una collaborazione, regolamentata, fra parlanti.

3. La sociolinguistica studia la lingua nella società e le interazioni fra parlanti, la comunicazione sullo sfondo di società e cultura. La sociolinguistica studia le differenze, che chiama varietà (diatopica, diamesica, diafasica, diastratica, diacronica). In questo senso, la sociolinguistica aiuta ad avvicinarsi al tema del discorso di genere, in quanto attenta al tema delle differenze di cui quella sessuale rappresenta una variabile, che va sempre considerata in relazione alle altre variabili. Lo sguardo altro della sociolinguistica viene applicato a testi, frasi, parole, che interpretati danno informazioni sulla rete sociale, sul contesto, sui parlanti. Lo stesso referente veicola, attraverso messaggi diversi⁴. La predilezione per le differenze fa sì che la sociolinguistica sia uno degli strumenti preferenziali nell'analisi del linguaggio di genere, contrariamente a quanto invece fa la linguistica teorica, che privilegia la ricerca degli universali, non dei particolari.

4. La lessicografia, che ha l'obiettivo di fornire una rappresentazione il più possibile fedele di lingua e società⁵. Essendo il linguaggio giuridico un linguaggio fortemente culturale, legato al suo diritto di riferimento, al contesto storico e sociale, oltre che geografico, la lessicografia può essere uno strumento significativo per la registrazione delle scelte semantiche e quindi di descrizione della realtà.

Gli strumenti descritti sono strumenti neutri, che assumono una connotazione a seconda del sistema e delle cornici di riferimento. Infatti la lingua non è sessista, di per sé, come spiegato da Burr 1995: "Il sistema linguistico non è sessista, la norma sì. La norma, che è la realizzazione tradizionalmente e socialmente determinata del sistema, rispecchia una società androcentrica dove l'uomo è gente e la donna sesso (...) il che conferma il persistere dell'androcentrismo della società".

Lo stesso si ritrova nelle parole di Sabatini, 1987, 13, nella prefazione alle Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua: "La lingua non è il riflesso diretto dei fatti reali, ma esprime la nostra visione dei fatti, inoltre, fissandosi in certe forme, in notevole misura condiziona e guida tale visione".

2.2 Discorso come atto di potere (il potere del discorso)

Che il discorso sia sempre un atto di potere è condiviso e supportato da molti studi linguistici e sociologici. Che poi il discorso giuridico lo sia ancora di più è messo in evidenza dagli studi di pragmatici e linguistici che analizzano la dimensione verticale della comunicazione specialistica, nella quale si individuano i rapporti di potere e di forza fra le competenze disciplinari dei diversi parlanti. Il sapere come discriminante del discorso, fra chi sa e chi non sa; un sapere che però spesso, nella dinamica comunicativa, viene usato, anche in modo inconscio, come strumento di potere che allontana i parlanti. Del resto, i parlanti spesso si aspettano proprio una tale situazione, come ben illustra la prosa di Parrella, in un colloquio in ambito ospedaliero:

"Lei può anche sperare, signora.

No, guardi, lei faccia il suo lavoro che io faccio il mio. E lasciamo i preti a fare il loro.

- Lei adesso ci odia, ma è normale.

- No, è diverso: voi dovete imparare a parlare di quello che sapete. Odiare, sperare, ma che parole sono? Ma la vogliamo finire o no? Imparate ad usare il vostro lessico. Quando usate quello,

³ Un esempio di tale regolamentazione è costituito dal principio di collaborazione e della massime di Grice del 1975, massime che si riducono alla volontà di cooperare dei parlanti. Affinchè un atto comunicativo riesca, sono tre gli aspetti fondamentali: l'esistenza delle condizioni esistenziali per far compiere l'atto, la sincerità dell'esecuzione, le condizioni per la realizzazione degli impegni.

⁴ "Può abbassare il finestrino, per favore?" veicola una realtà diversa rispetto a "sto schiattando, lo apri 'sto finestrino?"

⁵ Fusco 2009 tratta molto estesamente il tema della lessicografia rispetto ad alcune parole di genere.

scusatemi se piango, ma quando usate solo il vostro lessico, si chiama specialistico, allora non siete mai ridicoli.” (Parella 2008, 47-48)

E proprio a livello lessicografico Fusco (2009) dimostra bene come le differenze, anche dal punto di vista del potere, si ritrovino nel lessico specialistico, anche giuridico-amministrativo.

2.3 Caratteristiche linguaggio giuridico

Dare una definizione di cosa sia il linguaggio giuridico condivisa da giuristi e linguisti è opera difficile e complessa. Si discute sulla sua qualifica come linguaggio specialistico, su alcune caratteristiche della lingua comune, sugli aspetti terminologici, sugli attori della comunicazione.

Perfino nella denominazione dell'oggetto non c'è univocità (si parla di lingua del diritto, linguaggio legale, lingua giuridica). Condivisa invece la considerazione del linguaggio giuridico come strumento di chi si occupa di diritto. Mortara Garavelli propone il sintagma di linguaggio giuridico (anche se in un momento successivo precisa come sia preferibile parlare di testi giuridici e non di linguaggio giuridico, Mortara Garavelli 2001, p. 13), ribadendo la vaghezza nell'uso dei linguisti, e la maggior precisione dei giuristi, che spesso si occupano del tema, arrivando a dire, per esempio, che il linguaggio giuridico è quello con "cui vengono formulati sia i discorsi (delle fonti) del diritto sia i discorsi sul diritto" (Belvedere 1994, p. 21) comprendendo questi ultimi discorsi dottrinali, giurisprudenziali e più generici, se esprimenti una valutazione giuridica. In pratica, qualsiasi discorso, pronunciato sia da esperti che da profani, su problemi giuridici. È questa una definizione molto ampia di linguaggio giuridico, che si giustifica per la natura stessa di questo linguaggio, che più di altri è intriso di lingua comune ed all'interno del quale si possono, volendo, prevedere ulteriori specificazioni e suddivisioni (linguaggio legislativo, linguaggio giurisprudenziale, linguaggio della dottrina giuridica...). Del resto, la posizione di Porcelli è significativa per comprendere il linguaggio giuridico. Egli descrive il linguaggio giuridico come una realizzazione eccezionale rispetto alle regole del linguaggio specialistico, che solitamente prevede pragmatismo, veridicità, informazione, pertinenza, chiarezza ed ordine: "Il linguaggio delle norme giuridiche appare involuto, prolisso, ridondante e ampolloso. Anch'esso, tuttavia, risponde a precise esigenze di comunicazione e di regolazione dei rapporti reciproci" (1994, p. 201). L'attività dei giuristi si compone di tre elementi: quello creativo delle fonti del diritto, quello interpretativo e quello applicativo, elementi che si ritrovano nella divisione dei testi in normativi, interpretativi (la cosiddetta dottrina) e applicativi (giurisprudenziali, amministrativi e atti privati), benché anche in questo caso i tre settori non siano così chiaramente differenziati (si pensi soprattutto agli ultimi due ambiti). In tutte queste manifestazioni, la lingua gioca un ruolo determinante. Per questo motivo i giuristi hanno o quanto meno dovrebbero possedere una grande consapevolezza linguistica, così come i linguisti potrebbero condividere con i giuristi la sistematicità e l'istituzionalità della lingua (se si accetta la posizione di Devoto 1958, riportata in Scarpelli/Di Lucia, 1994). La consapevolezza linguistica emerge anche dal carattere sociale del diritto, che si realizza in un'importante interazione fra linguaggio specialistico del diritto e lingua comune. Tuttavia i testi giuridici non sembra siano pensati per essere compresi dai cittadini. Nonostante una delle caratteristiche dei linguaggi specialistici sia la monoreferenzialità e questo sembra essere ancora più valido per il linguaggio giuridico, „in realtà (...) il rapporto biunivoco fra significato e significante ed il rigore del linguaggio non sono sempre realizzati. I testi giuridici sono infatti a volte caratterizzati da una certa incompletezza e vaghezza“ (Viezzi, 1994, p. 9).

La vaghezza rappresenta un problema per i linguisti e per i profani che si avvicinano al testo giuridico. I giuristi non la considerano così problematica: "La vaghezza in sé non è nemica della certezza del diritto, quando esiste un modo per circoscriverne l'eccessiva latitudine (...) una certa ambivalenza designa piuttosto un dato fisiologico dell'esperienza giuridica". (Ainis 1997, p. 152). La vaghezza diventa un problema quando il contesto non aiuta nell'interpretazione, non rende cioè preciso per una determinata situazione il concetto normativo. Quei casi quindi in cui non si riesce a riportare il concetto ad un senso comune e condiviso: emerge qui con forza la dimensione culturale e sociale del diritto e del suo linguaggio. La comunità dei parlanti è in questo caso molto più limitata

rispetto ad altre comunità che si riferiscono ad un linguaggio specialistico, un linguaggio internazionale come può essere quello medico o matematico (seppur con le caratterizzazioni nazionali e linguistiche).

Ainis, riferendosi al testo normativo, sostiene che il lettore si aspetta, dalla lettura, un'indicazione chiara, vincolante su quanto egli possa o non possa fare; nella realtà invece ciò non è possibile, perchè le norme si esprimono attraverso la lingua, che è uno strumento poco preciso, per sua natura, in quanto essa riesce ad esprimere situazioni molto differenziate "Un linguaggio perfetto (...) resta per definizione irraggiungibile, se non (forse) nel campo della matematica o della logica simbolica. Sicchè le espressioni normative (...) sono dotate di un nucleo semantico sufficientemente definito, intorno al quale gravita però un alone dai profili più sfumati, una fascia di penombra, ora più ora meno estesa, ma comunque incancellabile". (ivi, 1997, pp. 146-147) E il costituzionalista prosegue: "E infine l'imprecisione del linguaggio normativo ha il pregio di favorirne la durata, di assecondare la naturale aspirazione delle norme giuridiche a resistere all'usura del tempo, sopravvivendo al di là delle contingenze da cui sono state occasionate e degli scopi che il legislatore si era prefisso nel redigerle. Tale aspirazione è massima per le norme costituzionali." (ivi, pp. 150-151).

Lo scopo del linguaggio giuridico non è rappresentare la realtà, ma modellarla con parole con forza emotiva, e parole con funzione tecnica. Il linguaggio giuridico è uno strumento di controllo e di interazione sociale. Il forte legame tra diritto e lingua, tra diritto e società è ben espresso dalle considerazioni di Ainis 1997, p. 196: "il diritto è fatto di parole: ma di parole che s'incidono nel solco della storia (...) plasmandola e venendone plasmate a loro volta (...) questo perchè le parole della legge non sono affatto scolpite sulla pietra: si muovono, invece, viaggiano nel tempo e nello spazio e viaggiando si trasformano, guadagnano nuove prospettive, o all'inverso si liberano dei propri significati primitivi. Del resto se la legge viene scritta è affinché poi sia letta; e quest'atto di lettura reca in sé un ampio margine di libertà valutativa".

Caratteristiche del linguaggio giuridico sono ufficialità, reticenza, straniamento. Il linguaggio giuridico tende ad essere la lingua del potere, che attraverso le sue strutture semantiche sostiene l'uso di una lingua per iniziati e rifugge da ogni parola che abbia significato di per se stessa (e qui non si può non pensare al famoso testo di Italo Calvino, *L'antilingua*, in cui si egli parla di terrore semantico della lingua giuridica).

Nelle ricerche sul linguaggio giuridico fatte da linguisti si arriva spesso alla tesi che questo linguaggio, come del resto tutti i linguaggi specialistici, presenti una sintassi stabile e poco flessibile (Dardano 1994, p. 366) e che le differenze con la lingua comune si realizzino soprattutto in senso quantitativo. Forse, come sottolinea Rovere (1999, p. 270), è proprio questo il motivo della mancanza di grammatiche particolari per i linguaggi specialistici. Va sottolineato però che un particolare utilizzo di strutture, oltre che dal punto di vista quantitativo, può e dovrebbe venir analizzato considerando il legame tra il tipo di testo e le scelte sintattiche effettuate. Come si vedrà in seguito nell'analisi dei testi presentati, le differenze sintattiche sono, a nostro avviso, riportabili alla diversa funzione che gli stessi testi hanno, meno ai destinatari.

- Elementi caratterizzanti del linguaggio giuridico sono i periodi lunghi, che spesso creano problemi nell'interpretazione da parte del non specialista. Si può notare che il fenomeno aumenta con l'aumentare della scientificità del testo. La lunghezza del periodo condiziona la complessità sintattica, con un uso massiccio di principali e secondarie, acquistano inoltre gli incisi un peso maggiore rispetto alla lingua comune.

Una proposta di semplificazione del linguaggio giuridico rispetto alla lunghezza delle frasi è quella di Sabatini (1990, p. 720): „fra il principio dell'unitarietà dell'argomento e quello della comprensibilità per tappe successive è possibile trovare una conciliazione utilizzando distintamente le due unità inferiori della segmentazione del testo, l'enunciato e il capoverso: ossia formulando il concetto in enunciati distinti, ma tenendo questi raggruppati nel capoverso”.

- Tale caratteristica è legata al problema della chiarezza interpretativa. Il binomio legge chiara = precisione della lingua, proposto da Aini (1997, p. 196) capovolge il principio di determinatezza. Il problema del legislatore, difficilmente risolvibile, è quello di trovare un equilibrio fra la necessità di precisione nella definizione degli argomenti e l'elencazione dettagliata di tutti i casi rientranti sotto tale regolamentazione: un equilibrio fra generalizzazione e precisione, che dovrebbe esprimersi nella chiarezza e nella semplicità dell'espressione. Spesso però alla base di un linguaggio poco chiaro sta una serie di concetti giuridici non sufficientemente chiarificati.

Chiarezza e precisione non sono sinonimi, ma la prima corrisponde all'esplicitazione massima dei casi possibili, con conseguente complessità dei periodi testuali, mentre la seconda riduce le possibilità interpretative.

- Il linguaggio giuridico è legato alla specializzazione, tratto tipico di un linguaggio specialistico e ancor più giuridico, in quanto ci si riferisce a soggetti e oggetti plurimi e si deve lasciare luogo all'interpretazione puntuale del testo di riferimento. Nella sintassi di testi giuridici italiani si può notare una tendenza all'impersonalità, espressa attraverso il passivo, lo stile nominale, la terza persona singolare e le forme dell'infinito.

- Il linguaggio giuridico predilige le costruzioni nominali imperniate su sostantivi astratti invece che sui corrispondenti verbi, che producono un effetto di specificazione concreta dell'evento. Si serve di forme infinite, soprattutto del gerundio, in quanto funzionale ai processi di nominalizzazione: stile nominale, tutto a discapito dei verbi, costruzioni impersonali. I verbi sono ridotti a poche forme, che esprimono i rapporti essenziali di persona, tempo, modo. Sono privilegiate le forme nominali (infinito, gerundio: fermo restando, avendo come obiettivo, risultando iscritto nei registri; i participi; il futuro con valore di imperativo).

- Le caratteristiche sintattiche del linguaggio giuridico derivano dall'obiettivo primario del linguaggio che è l'economia e l'espressione ricca di contenuti. Nella produzione si preferiscono mezzi linguistici che rendono possibile una descrizione impersonale e oggettiva. L'utilizzo e la frequenza dei mezzi sintattici è molto differenziata a seconda della tipologia testuale e del livello comunicativo in cui il testo deve agire. La sintassi giuridico-amministrativa è comunque complessa (costante presenza di periodi lunghi e complicati con più subordinate introdotte in modo insolito e caratterizzati da nessi di connessione come „premesse che“, „preso atto di“, „ove“, „in deroga a“; incisi; uso di negazione e doppia negazione).

- frequenza di uso di alcune strutture della lingua comune sia per necessità di chiarezza (pe. nominalizzazione che evita il ricorso ad un pronome che può essere ambiguo) ma anche per questioni di stile (mancanza dell'articolo); avverbi con funzione preposizionale.

Caratteristiche lessicali:

- usa parole comuni in altra accezione, ma anche espressioni arcaiche non più usate nella lingua comune, parole e locuzioni latine, termini e locuzioni solenni, o con significato ambiguo, indeterminato, nominalizzazione.

- Tecnicismi specifici, latinismi non adattati, per evitare ambiguità (concetti che nella lingua comune vengono utilizzati come sinonimi nella lingua giuridica esprimono concetti diversi (multa e contravvenzione, reclusione e arresto, affitto e locazione, proprietà e possesso...)).

- Uso limitato di lessico specialistico suo proprio, attinge sempre ad altre discipline, quelle che regola. Non ha un oggetto specifico, ma viene usata per scrivere e parlare di tutti gli argomenti.

- Stili diversi: legislativo, amministrativo, giurisprudenziale, dottrinale, si crea in ambiti diversi

Le analisi del lessico e della sintassi giuridica da soli non riescono però a descrivere in modo sufficiente la natura del linguaggio giuridico-amministrativo: vanno tenuti in considerazione i fattori extralinguistici. Va ricordato che i giuristi, qualsiasi professione esercitino, fanno più lingua di quanto si creda: basti pensare alle leggi, alle sentenze, alle delibere e ai regolamenti, fissando in questo modo dei „paletti“ che danno un'impronta alla lingua. Il problema della chiarezza della lingua è un problema di scelta politica; di una maggiore o minore trasparenza nei contenuti e soprattutto di volontà di coinvolgimento del cittadino. In fondo si tratta di una questione di democraticità.

3. Esempi di linguaggio costituzionale: approccio interlinguistico e interculturale

In questo contributo ci si concentra su due esempi traduttivi, uno legato agli articoli sull'uguaglianza fra le persone (art. 109 WV, art. 3 GG, art. 3 Cost), e uno legato alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 118 WV, art. 5 GG, art. 21 Cost.). Due esempi che si ritengono significativi per la problematica in oggetto.

Uguaglianza davanti alla legge

art. 109		art. 3		art. 3
WV	WV it	GG	GG it	Cost
Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Maenner und Frauen haben grundsatzlich dieselben staatsbuergerlichen Rechte und Pflichten.	Tutti i tedeschi sono uguali davanti alla legge. Uomini e donne hanno in generale gli stessi diritti e doveri civili.	Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Maenner und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat foerdert die tatsaechliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Maenner und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin	Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.	Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

In questo esempio si mette in evidenza il passaggio diacronico sottolineato dalla sostituzione di Menschen a Deutschen. Interessante notare qui la traduzione italiana uomini, che probabilmente, se realizzata oggi, sarebbe diventata persone. La scelta della Costituzione italiana pare meno connotata dal punto di vista di genere, nonostante si usi un maschile.

WV	WV it	GG	GG it	Cost.
Alle Deutschen	Tutti i tedeschi	Alle Menschen	Tutti gli uomini	Tutti i cittadini
gleich	uguali	gleich	uguali	euguali
grundsatzlich	In generale	gleichberechtigt	equiparati	equiparati

Libertà di espressione

Art.118		art. 5		art.21
WV	WV it	GG	GG it	Cost
Jeder Deutsche hat das Recht,	Ogni tedesco ha il diritto di	Jeder hat das Recht, seine	Ognuno ha il diritto di	Tutti hanno diritto di

innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äussern.	esprimere liberamente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni generali di legge, le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in forme analoghe.	Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äussern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugaenglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.	esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti	manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
---	---	---	---	---

Analizzando le parole e i termini utilizzati nei tre testi, si incontrano:

WV	WVIt	GG	GGIt	Cost
jeder Deutsche	ogni tedesco	jeder	ognuno	tutti
das Recht	diritto	das Recht	diritto	diritto
frei	liberamente	frei	liberamente	liberamente
		gewaehrleistet	sono garantite	
		ungehindert	senza impedimento	
		findet nicht statt	non si può	

Qui va notato il passaggio da “ogni tedesco” della prima costituzione a “ognuno” nel GG, con un’evidente modifica di significazione rispetto ai cittadini, mentre nella costituzione italiana la parola scelta è comprensiva, “tutti”, ed esprime la componente del gruppo, differenziando, a nostro avviso, meno, la componente maschile.

4. Terminologia giuridica e genere

In generale, l’analisi della categoria di genere applicata al linguaggio è un ambito di studi relativamente nuovo, che ha incontrato peraltro un interesse discontinuo negli studi accademici.

Da quanto risulta a chi parla, non esistono studi specifici sulle questioni di genere nel linguaggio giuridico, con l’eccezione di alcune riflessioni che, a partire dall’anno 1986, hanno interessato l’area del diritto amministrativo. La ragione di tale interesse è legata soprattutto alla necessità del linguaggio amministrativo e della lingua dell’amministrazione di adeguarsi, nei recenti testi di legge, alla realtà delle donne che si dedicano sempre più ad attività lavorative e professionali prima riservate agli uomini.

In particolare, la terminologia tecnica del diritto civile non ha, fino a questo momento, attratto l’attenzione nell’ambito degli studi di genere.

Senza alcuna pretesa di completezza, si intende qui offrire un primo spunto all’analisi genere – linguaggio giuridico, anche allo scopo di individuare spazi di collaborazione tra giuristi e linguisti.

Si presenteranno in primo luogo alcune variabili – la prima relativa ai caratteri del linguaggio giuridico, la seconda alla collocazione dei termini giuridici nella categoria delle fonti del diritto - che influiscono sulla maggiore o minore permeabilità di alcune categorie di termini giuridici ad essere adattati al genere femminile. Saranno illustrati in seguito alcuni esempi concreti. Alcune brevi considerazioni completeranno l’analisi.

Prima variabile: caratteri del vocabolario giuridico

Il vocabolario giuridico è l'insieme delle parole che hanno, almeno, un senso giuridico⁶.

La giuridicità del linguaggio è infatti una nozione assai ampia, nel senso che attiene tanto ai discorsi *del* diritto quanto ai discorsi *sul* diritto. Quest'ultima nozione è a sua volta vasta, non essendo limitata ai discorsi (teorico-interpretativi) della dottrina ed a quelli (interpretativo-applicativi) della giurisprudenza o altri organi pubblici ed esteso fino a ricomprendere qualsiasi discorso (non importa fatto da chi) che esprima la valutazione giuridica di una situazione reale o immaginaria⁷. I discorsi *sul* diritto sono quindi molto più ampi dei discorsi *del* diritto ed a volte evocano situazioni che presentano rilevanza nella lingua viva; i termini che attengono a tali situazioni sono stati oggetto di – seppur sporadica – attenzione con riferimento al genere maschile – femminile, in quanto ricompresi negli interventi diretti a eliminare gli stereotipi linguistici che riflettono pregiudizi di sesso. Si pensi alle raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, pubblicate in prima edizione nell'anno 1985 dalla Commissione per le parti opportunità, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: ivi si segnala come non si dovrebbe più parlare di “diritti dell'uomo”, ma di “diritti della persona”, degli esseri umani o più semplicemente degli umani⁸.

Più complesso appare il discorso *del* diritto, che attiene alla terminologia contenuta, ad esempio, nelle fonti del diritto. Un lessico tecnico e settoriale, il cui significato giuridico è demandato a termini precisi.

Molti di questi termini sono definiti *fattuali* in quanto nel loro significato non contengono riferimenti a norme giuridiche (muro, fumo, figlio, lavoratore), ma a situazioni concrete non sconosciute al linguaggio ordinario.

Altri termini corrispondono solo a nozioni giuridiche e sono sconosciuti all'esperienza comune, oltre a non fare parte del bagaglio culturale di chi non sia giurista di professione. Essi compaiono solo nei discorsi del diritto o hanno in questi un uso primario, rispetto al quale usi non giuridici rappresentano delle derivazioni metaforiche o trasposizioni di significato: si pensi a “usufrutto”, “legatario”. Tali termini sono definiti “concetti giuridici” ed hanno un senso tecnico di precisione, in quanto designano un elemento specifico del sistema giuridico⁹. Si tratta di termini solitamente astratti e che quindi designano nozioni che permettono di raggruppare diverse cose in un genere, evidenziando ad un livello superiore di generalità, il tratto generico che hanno in comune. Essi rappresentano gli strumenti essenziali del pensiero giuridico, i quali consentono di compiere operazioni intellettuali tali la qualificazioni di fatti ed atti, analisi di natura giuridica, elaborazione di definizioni di categorie giuridiche¹⁰.

La prima variabile che interessa la nostra analisi su genere e terminologia giuridica deve quindi tenere conto delle diverse tipologie di termini. A differenza dei termini fattuali, i concetti giuridici sono difficilmente modificabili, ed hanno quindi carattere statico, in quanto rappresentano i cardini e condizionano la struttura di uno specifico linguaggio giuridico (es. *Rechtsgeschäft* = concetto cardine del linguaggio giuridico tedesco).

Seconda variabile: le fonti del diritto

Una seconda variabile attiene al tipo di fonte nel quale un determinato termine è collocato. La Costituzione ed i codici (intesi come leggi ordinarie) costituiscono non solo dal punto di vista giuridico le fonti del diritto italiano principali, ma altresì, e di conseguenza, gli atti giuridici dai quali dipende e si dirama il lessico giuridico che appartiene ad un determinato ordinamento giuridico. Nel caso del diritto privato italiano, il lessico del codice civile, quale risultanza del processo di codificazione, è in parte di derivazione francese ed in parte tedesca. Tale lessico costituisce ciò che Cornu definisce *le fond commun* del linguaggio giuridico italiano del diritto

⁶ G. CORNU, *Linguistique juridique*, Montchrestien, 2005, p. 53.

⁷ A. BELVEDERE, (voce) *Linguaggio Giuridico*, Digesto IV, sezione civile, XI, Utet, 1994, p. 21.

⁸ *Idem*, pp. 170, 171.

⁹ CORNU, *Linguistique juridique*, cit., p. 67.

¹⁰ *Idem*, p. 1234.

civile, il quale è composto dalla lingua legislativa, giurisprudenziale, dottrinale, consuetudinaria, convenzionale¹¹.

I concetti giuridici principali sono quindi definiti nel codice e nella Costituzione ed anche questo elemento contribuisce ad attribuire loro carattere statico: ciò dipende non solo dal particolare aggravio che caratterizza il procedimento di modifica della Costituzione e di novellazione del codice, ma altresì dal loro carattere di centralità nel linguaggio giuridico, che deriva dalla centralità e dalla autorità stessa del codice e della Costituzione.

Il linguaggio giuridico italiano

Ciò premesso, va segnalato che, in linea generale, la lingua italiana è governata da un principio androcentrico in quanto è organizzata intorno al termine “uomo”, nella sua valenza generica, neutra non marcata di specie umana¹². Secondo alcuni autori, le radici del problema vanno ricercate nel plurisecolare dominio dell’uomo sulla donna nel contesto sociale, che hanno condotto a considerare la lingua delle donne l’eccezione rispetto alla lingua “normale”, che sarebbe quella degli uomini¹³. Questo aspetto interessa anche la terminologia giuridica italiana.

La lettura del codice civile (che risale all’anno 1942), conferma come l’uso del maschile sia assolutamente predominante nei termini fattuali: tutore, curatore, lavoratore, sindaco, il minore, figlio ecc.

L’uso del maschile prevale anche nei concetti astratti (clausole generali): “diligenza del buon padre di famiglia”, “perizia dell’uomo medio”, “destinazione del padre di famiglia”.

Mentre i concetti astratti, a causa delle variabili alle quali abbiamo fatto riferimento poco sopra, sono sostanzialmente imm modificabili, i concetti fattuali possono essere sostituiti dal genere femminile in altri discorsi giuridici. In particolare, nelle leggi speciali e nella giurisprudenza, troviamo con frequenza il termine “lavoratrice” o “figlia”, anche se spesso il cambiamento di genere è dovuto a circostanze particolari, ossia alla necessità di riferirsi ad una situazione che interessa specificatamente ad una donna (si pensi alla normativa a tutela della lavoratrice madre).

Si tratta quindi di un cambiamento che si manifesta con confini piuttosto instabili, in quanto anche in giurisprudenza ed in dottrina, al di fuori di tali ipotesi specifiche, si tende a mantenere l’uso del maschile.

Ciò è particolarmente significativo negli ambiti ove l’attenzione al genere dipende da un rinnovamento linguistico che interessa materie oggetto di riforme fondamentali. Si pensi alla riforma del diritto di famiglia del 1975, in occasione della quale ritroviamo una delle rare modifiche di genere di concetti astratti, tale la “patria potestà” (in origine “potestà maritale”), ora “potestà genitoriale”.

Medesimi cambiamenti interessano, parallelamente, il linguaggio giuridico francese, ove il termine “puissance paternelle” è divenuto “autorité parentale”¹⁴.

E’ però interessante notare come la recente legge sull’Affidamento condiviso (L. n. 54 dell’8 febbraio 2006) pur facendo propria la medesima terminologia astratta (potestà genitoriale, ormai divenuto un nuovo concetto), non si spinge fino ad intervenire sui termini concreti, mantenendo l’uso del maschile nei termini “figlio” e “minore”.

Alcune brevi considerazioni

I termini giuridici astratti costituiscono dei concetti (“diligenza del buon padre di famiglia”, “perizia dell’uomo medio”, “destinazione del padre di famiglia”) che, per le ragioni sopra esposte, difficilmente possono venir modificati e sono quindi poco permeabili alle questioni di genere.

¹¹ CORNU, *Linguistique juridique*, p. 23.

¹² R. AMICONI, *Forme linguistiche al femminile dei nomi di professioni in Italia*, in D. VERONESI, *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, 2000, p. 170.

¹³ F. FUSCO, *Percorsi di parole “al femminile”: un sondaggio lessicografico*, in R. BOMBI, F. FUSCO,*Sand carried by a stream*, Forum, 2009, p. 83 ss.

¹⁴ CORNU, *Linguistique juridique*, p. 21.

Tuttavia, anche i termini fattuali (figlio, lavoratore, curatore, tutore, amministratore), pur essendo facilmente modificabili al femminile, tendono alla medesima staticità, tranne nei casi nei quali l'uso del femminile è imprescindibilmente dettato dalla *ratio* della normativa. In generale, l'uso del femminile nella terminologia giuridica italiana dipende dall'oggetto della normativa o costituisce una conseguenza di riforme in aree nelle quali il femminile rappresenta solo una ricaduta di scelte giuridiche sostanziali. Per il resto, l'attenzione al genere è praticamente nulla.

E' però vero che, al di là dell'analisi strettamente testuale, le norme giuridiche sono soggette ad interpretazione, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale del Codice Civile (interpretazione della legge), da parte del giudice (interpretazione giurisprudenziale) e dello studioso (interpretazione dottrinale). Questa attività ermeneutica consente naturalmente di attribuire il significato femminile ad un termine testualmente indicato come maschile o neutro.

5. Conclusioni.

Dopo questa breve analisi viene da considerare come il linguaggio giuridico sia un linguaggio prettamente maschile, con un'attenzione alle forme del femminile soprattutto in ambito amministrativo. Un cambiamento del linguaggio, del resto in atto, non può prescindere da una modifica del referente e del contesto in cui esso si trova ad operare. In questo senso, il dialogo fra Lella Costa e Valeria Parrella ci sembra significativo:

“è indispensabile rifondare il linguaggio, ma a me resta l'antico dubbio se si possano cambiare le parole (...) prima che, o senza che, siano cambiate le cose.

Per esempio, anche tutto questo incaponirsi sulla desinenza in -a, da cui ministra e affini, non è un tentativo di forzare una realtà che ancora non esiste, se mai esisterà? In una società in cui la parità di genere fosse davvero raggiunta e soprattutto condivisa, forse nessuno si preoccuperebbe eccessivamente delle desinenze, ma magari sto sbagliando tutto. (...) Forse il linguaggio da inventare dovrebbe essere un linguaggio mutante, che sappia accogliere e narrare il meglio di noi – maschi e femmine”¹⁵

6. Bibliografia

- Ainis, M. (1997), *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Roma-Bari.
- Amiconi, R. (2000), *Forme linguistiche al femminile dei nomi di professioni in Italia*, in Veronesi, D. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, Padova
- Austin J.L., (1962), *How to do things with words*, Oxford University Press, Oxford (2a ed. riv. 1975) (trad. it., *Come fare cose con le parole*, Genova, Marietti 1987).
- Bazzanella C., (2005), *Linguistica e pragmatica del linguaggio: un'introduzione*, Laterza, Roma-Bari.
- Belvedere, A. (1994), (voce) *Linguaggio Giuridico*, Digesto IV, sezione civile, XI, Utet, Torino
- Belvedere, A. (1994), *Linguaggio giuridico*, in Digesto, IV ed. vol.IX, sez. Civile, Utet, Torino.
- Bianchi, C., 2003: *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari.
- Burr, E. (1995), *Agentivi e sessi in un corpus di giornali italiani*, in Marcato, C. (a cura di), *Donna e linguaggio*, CLEUP, Padova, 141, 156
- Caffi C., 2002: *Sei lezioni di pragmatica linguistica*, Name, Genova.
- Cardona, R. (1987), *Introduzione alla sociolinguistica*, Loescher, Torino
- Cavagnoli, S. (2007), *La comunicazione specialistica*, Carocci, Roma
- Cornu, G. (2005), *Lingusitque juridique*, Montchrestien

¹⁵ Parrella (2009), 70-73: dialogo fra Lella Costa, di cui sono riportate le parole, e l'autrice.

- Dardano, M. (1994a), *I linguaggi scientifici*, in L. Serianni /P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, vol II, *Scritto e parlato*, Einaudi, Torino, pp. 497-551.
- Fusco (2009), *Percorsi di parole al femminile: un sondaggio lessicografico*, in Bombi, R. / Fusco, F. (a cura di), *Sand carried by a stream*, Forum, Udine, 81-115
- Grice P., (1975), *Logic and conversation* (1967), in *Syntax and Semantics 3: Speech acts*, a cura di P. Cole e J. L. Morgan, Academic Press, New York, pp. 41-58 (rist. in Id. *Studies in the Way of Words*, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1989, pp. 22-40) (trad. it., *Logica e conversazione*, in *Filosofia del linguaggio*, a cura di A. Iacona e E. Paganini, Cortina, Milano 2003, pp. 221-244).
- Luraghi S. / Olita A. (2006), *Linguaggio e genere*, Carocci, Roma
- Mortara Garavelli, B. (2001), *Le parole e la giustizia, Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino.
- Parella, V. (2008), *Lo spazio bianco*, Einaudi, Torino
- Rovere, G. (1999), *Aspetti grammaticali in testi giuridici*, in in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, Padova, pp. 261-271.
- Sabatini, F. (1987), *Più che una prefazione*, in Sabatini, A., *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma
- Sabatini, F. (1990), *Analisi del linguaggio giuridico*, in M. D'ANTONIO (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Scuola di scienza e tecnica della legislazione, Cedam, Padova, pp. 675-724.
- Scarpelli, U. / Di Lucia, P. (a cura di) (1994), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano.
- Venier, F. (2008), *Il potere del discorso*, Carocci, Roma